



CORTE D'APPELLO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA PENALE
E PER LE MISURE DI PREVENZIONE

La Corte d'Appello di Palermo, sezione quinta penale e per le misure di prevenzione, composta dai signori magistrati:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1) dott. Antonio Caputo | Presidente |
| 2) dott. Raffaele Malizia | Consigliere rel. |
| 3) dott. Giovanni D'Antoni | Consigliere |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 38/09 Reg. Istanze M.P.
nei confronti di

LABITA Benedetto, nato ad Alcamo il 10 settembre 1955, difeso di fiducia dagli avvocati Baldassare Lauria del Foro di Trapani e Manuela Canale del Foro di Marsala;

SUL RICORSO IN APPELLO

proposto nell'interesse del LABITA avverso il decreto emesso dal Tribunale di Trapani il 17/3/2009 e depositato il 22/4/2009;

sentita la relazione del Consigliere dott. Raffaele Malizia;

sentite le conclusioni del P.G., che ha chiesto la conferma del decreto impugnato;

sentite le conclusioni della difesa, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di impugnazione;

visti gli atti e sciogliendo la riserva assunta come in atti;

OSSERVA

Con decreto del 17 marzo - 22 aprile 2009 il Tribunale di Trapani rigettava l'istanza di revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, applicata con decreto del Tribunale di Trapani in data 10/5/1993, modificato dalla Corte di

oggetto alcune anomalie formali di tipo argomentativo relative a due momenti decisionali successivi concernenti le richieste di revoca, e dunque giuridicamente privi di efficacia costitutiva rispetto alla misura, in quanto meramente eventuali nell'ambito del procedimento di prevenzione.

Osservava, inoltre, il primo giudice che il Labita aveva già in precedenza proposto domanda di revoca della confisca fondata sulla anzidetta pronuncia della CEDU, che era stata definita con provvedimento di rigetto di questa Corte in data 18 novembre 2002, confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23266 del 22 aprile 2004, fondato sul presupposto che non potessero ritenersi essere venuti meno, per effetto della violazione accertata dalla CEDU, gli elementi su cui si era correttamente e legittimamente basato il giudizio di pericolosità qualificata a carico del prevenuto, e come quindi persistessero i presupposti legittimanti l'adottata misura ablativa.

Tuttavia, nonostante l'identico *petitum* sostanziale e processuale con la precedente istanza come sopra rigettata, ad avviso del Tribunale la domanda di revoca da ultimo formulata dal Labita, pur non essendo stato offerto alcun elemento di novità sul piano fattuale, conteneva argomenti giuridici nuovi – costituiti dai principi riversati dalla Corte di Cassazione nella nota sentenza DORIGO (Cass. n. 2800 del 2006) ed ai principi espungibili dalla legge 9.1.2006 n. 12 (disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo) - tali da non consentire una immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo.

Nel merito, osservava il Tribunale come dalla legge n. 12/06 non discendeva alcun effetto di automatica conformazione, nel senso prospettato dal Labita, dell'assetto giuridico formatosi nel procedimento di prevenzione, posto che la suddetta novella non aveva introdotto alcun congegno giuridico idoneo a incidere direttamente sulle statuizioni degli organi giurisdizionali nazionali, prevedendo da un lato solo la realizzazione di effetti giuridici riconducibili al potere governativo dello Stato ed attribuendo in tal senso funzioni di iniziativa ed impulso al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Quanto al riferimento giurisprudenziale richiamato dal ricorrente, rilevava che il principio affermato con la citata sentenza Dorigo riguardava la possibilità di dichiarare l'ineseguibilità di un giudicato formatosi in violazione delle regole sul processo equo

sancite dall'art. 6 della Convenzione europea, con il conseguente diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio; tuttavia, del tutto diversi erano i presupposti sostanziali della sentenza Dorigo rispetto a quelli della fattispecie dedotta dal ricorrente, atteso che la violazione accertata dalla CEDU nei confronti del Labita riguardava l'insufficiente motivazione di un provvedimento giurisdizionale di rigetto della richiesta di revoca, e quindi di una statuizione non avente efficacia costitutiva della situazione giuridica pregiudizievole per l'interessato.

Pertanto il Tribunale, esclusa l'esistenza dei presupposti legittimanti la richiesta di revoca della confisca, rigettava la relativa istanza.

Avverso tale decreto il Labita, a mezzo del suo difensore, proponeva tempestiva e rituale dichiarazione d'appello, chiedendo accogliersi l'istanza di revoca della misura di prevenzione patrimoniale.

In particolare, deduceva che il primo Giudice erroneamente aveva rigettato la richiesta di revoca, in quanto aveva ommesso di considerare che questa era una conseguenza della sentenza della CEDU che aveva accertato come l'applicazione della misura di prevenzione nei confronti del Labita avesse costituito violazione del principio contenuto nell'art.2 del protocollo 4 della Convenzione e, in definitiva, l'insussistenza genetica dei presupposti di legge per l'applicazione della misura di prevenzione.

Al riguardo, lamentava l'appellante che il contrario principio enunciato dal primo giudice era in contrasto con il quadro normativo ricavabile innanzitutto dall'art.46 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che nel testo modificato dal Protocollo n. 14, ratificato in Italia in data 7/3/2006 stabiliva che "le parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte per le controversie ove sono parti", nonché dalla legge n.12/2006, che manifestava chiaramente l'adesione al principio della piena conformazione al giudicato della giurisdizione sopranazionale.

In linea con tale principio, ad avviso dell'appellante, si era espressa la recente giurisprudenza della Suprema Corte, che con le sentenze Somogyi e Dorigo aveva ribadito l'immediata applicabilità nell'ordinamento nazionale delle norme e delle decisioni della CEDU.

Nello specifico, assumeva che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, la natura della decisione pronunciata dalla CEDU nei confronti del Labita, concernente la violazione di diritti fondamentali e non di regole processuali strumentali

alla tutela di tali diritti, e la conseguente efficacia della stessa nel diritto interno imponeva, in linea con il principio affermato con la sentenza Dorigo, la dichiarazione di inefficacia del decisum interno in contrasto con la decisione CEDU, e quindi la rimozione del decreto applicativo della misura di prevenzione personale, in inconciliabile contrasto con il giudicato sopranazionale, e conseguentemente di quello applicativo della misura patrimoniale della confisca, che nel primo trovava il suo presupposto genetico.

* * * * *

A scioglimento della riserva assunta come in atti, osserva la Corte che il ricorso appare infondato, essendo corretta e pienamente condivisibile la decisione adottata dai primi giudici.

Al riguardo, è opportuno premettere che dalla motivazione della sentenza in data 6/4/2000 emerge che la CEDU ha così ricostruito la vicenda processuale riguardante il Labita, nella parte che interessa la presente decisione:

63. A richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trapani del 9 settembre 1992, con decisione del 10 maggio 1993, detto tribunale ha imposto al ricorrente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della polizia e dell'obbligo di soggiorno ad Alcamo per un periodo di tre anni. Secondo detta decisione, la pericolosità dell'interessato era dimostrata da indizi concreti: infatti lo stesso era perseguito per un reato molto grave ed era stato posto sotto custodia cautelare in carcere; inoltre aveva una partecipazione, con altri presunti mafiosi, nella società che gestiva una discoteca dove si incontravano dei mafiosi. In particolare, il ricorrente era tenuto a: -non allontanarsi dalla sua abitazione senza aver avvertito l'autorità incaricata della sua sorveglianza; -vivere onestamente, non destare sospetti; - non frequentare persone oggetto di condanne o sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza: -non rientrare la sera dopo le 20.00 e non uscire la mattina prima delle 6.00, eccetto in caso di necessità debitamente comprovata e non senza aver avvertito le autorità in tempo utile; -non detenere o portare armi; -non frequentare caffè e non partecipare a riunioni pubbliche; -portare sempre con sé il foglio contenente gli obblighi specifici risultanti dalle misure di prevenzione applicate nei suoi confronti, e una copia della decisione del tribunale; -presentarsi presso l'ufficio di polizia competente ogni domenica tra le 9.00 e le 12.00.



64. Invece il tribunale ha ritenuto che sulla base del fascicolo processuale non era possibile concludere che la detta società serviva a riciclare denaro sporco proveniente dalle attività illecite della mafia. Di conseguenza ha disposto la separazione del procedimento relativo al sequestro delle partecipazioni del ricorrente nella società in questione nonché di certi suoi beni immobiliari.

65. Il ricorrente ha interposto appello che è stato rigettato il 7 dicembre 1993. La corte d'appello ha ricordato in primo luogo che la pericolosità di un individuo appartenente alla mafia è presunta, ai sensi della legge n. 575 del 15 maggio 1965, e che, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, tale appartenenza può essere dimostrata sulla base di indizi, in quanto le prove concrete sono richieste solo per la condanna. Nella fattispecie, nei confronti del ricorrente sussistevano degli indizi tali da giustificare le decisioni di porlo in stato di custodia cautelare in carcere e di rinviarlo a giudizio. Inoltre, B.F. aveva chiaramente indicato che il ricorrente apparteneva ad un'associazione di tipo mafioso di cui ne era il tesoriere. Altri elementi vi si aggiungevano, quali i rapporti d'affari tra il ricorrente e altri mafiosi. I contatti tra il ricorrente e la mafia erano peraltro confermati dalla circostanza che il ricorrente non aveva disdegnato di sposare la sorella di un capomafia e di divenire quindi membro di tale famiglia, cosa che lo esponeva indubbiamente a richieste di collaborazione con l'associazione criminale.

66. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione che è stato rigettato con sentenza del 3 ottobre 1994, in quanto la valutazione della pericolosità di un individuo si basa sugli elementi che possono portare al convincimento del giudice; orbene il tribunale di Trapani e la corte d'appello di Palermo avevano dimostrato la probabile appartenenza del ricorrente al clan mafioso di Alcamo, sulla base degli elementi che avevano motivato il mantenimento in stato detentivo dell'interessato. Nessun vizio di legittimità poteva intaccare il «libero convincimento» del giudice di merito.

67. Nel frattempo, il 22 maggio 1993, il prefetto di Trapani ha ordinato il ritiro del passaporto del ricorrente, ordine che non è stato possibile eseguire poiché l'interessato ha dichiarato di aver perso tale documento. Il prefetto ha ordinato inoltre al ricorrente di consegnare la sua carta d'identità per potervi apporre l'annotazione «non valida per l'espatrio».

68. Il 1° giugno 1993, il prefetto di Trapani ha ordinato il ritiro del permesso di guida del ricorrente.

69. *Le misure di prevenzione, sospese fino al termine del processo, sono state applicate il 19 novembre 1994, dopo il proscioglimento del ricorrente da parte del tribunale di Trapani.*

70. *Il 13 febbraio 1996, l'interessato si è visto rifiutare l'autorizzazione a lasciare Alcamo per accompagnare la moglie e uno dei figli all'ospedale di Palermo, dove dovevano effettuare degli esami clinici, poiché non riguardavano malattie gravi.*

71. *Nel frattempo, l'8 gennaio 1996, il ricorrente aveva chiesto al tribunale di Trapani di revocare le misure di prevenzione disposte nei suoi confronti, facendo rilevare in particolare che era stato definitivamente prosciolto (con sentenza del 14 dicembre 1995) e lamentando l'impossibilità di trovare un lavoro.*

72. *L'11 giugno 1996 il tribunale ha respinto la sua domanda. Lo stesso ha ricordato innanzitutto la giurisprudenza costante della Corte di cassazione secondo la quale i fatti provati durante un processo, anche se insufficienti per giustificare la condanna dell'imputato, potevano comunque, connessi eventualmente ad altri elementi, costituire degli indizi significativi che potevano provare la pericolosità di una persona assolta. Secondo il tribunale, era questa la situazione che si verificava nella fattispecie, poiché dalle dichiarazioni di B.F. risultava che il ricorrente era vicino al clan mafioso di Alcamo, come dimostrato dal fatto che il cognato deceduto era stato il capo del clan principale. Quanto all'impossibilità di trovare un impiego, il tribunale ha ritenuto che la cosa non riguardasse minimamente le misure di prevenzione, dato che il ricorrente avrebbe potuto chiedere in qualsiasi momento l'autorizzazione per lavorare, a condizione ovviamente che il lavoro fosse compatibile con le prescrizioni derivanti dalle misure di prevenzione.*

La Corte europea ha quindi così motivato in ordine alla lamentata violazione dell'articolo 2 del protocollo n. 4 alla convenzione:

189. *Secondo il ricorrente, l'applicazione nei suoi confronti della sorveglianza speciale della polizia nonostante il suo proscioglimento ha disatteso l'articolo 2 del Protocollo n. 4 in base al quale: «1. Chiusunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di scegliersi liberamente la propria residenza. 2. Ogni persona è libera di lasciare qualsiasi paese ivi compreso il proprio. 3. L'esercizio di questi diritti non può essere soggetto ad altre restrizioni che non siano quelle che, previste dalla legge, costituiscono delle misure, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per il mantenimento dell'ordine*


pubblico, per la prevenzione dei reati penali, per la protezione della salute o della morale, o per la salvaguardia dei diritti e delle libertà altrui. 4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono inoltre, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni che, previste dalla legge, sono giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.»

190. Il Governo sottolinea l'importanza della prevenzione penale per quel che riguarda le persone sospettate di appartenere alla mafia. Lo stesso precisa peraltro che la circostanza che il ricorrente sia stato prosciolto non vizia la legittimità delle misure di prevenzione che sono state applicate nei suoi confronti. Infatti, nell'ordinamento giuridico italiano, la sanzione penale e la misura di prevenzione differiscono sostanzialmente: una costituisce una risposta avverso un atto che ha violato il diritto e ha prodotto le sue conseguenze; l'altra costituisce un mezzo per evitare il verificarsi di un tale atto. In altre parole, la sanzione corrisponde a un reato già commesso mentre la misura di prevenzione tende ad evitare il pericolo di reati futuri. La Corte lo ha del resto riconosciuto nella sentenza Raimondo (sentenza Raimondo c/ Italia del 22 febbraio 1994, serie A n. 281-A, p. 19, par. 39). Nella fattispecie, benché il ricorrente sia stato prosciolto (il Governo sottolinea al riguardo che la formula «col beneficio del dubbio» è stata ormai abolita), vi erano a suo carico gravi indizi di colpevolezza che avevano giustificato il suo rinvio a giudizio e che non sono stati smentiti nel corso del processo.

191. Il ricorrente osserva che dopo il suo proscioglimento «per non aver commesso il fatto», non vi era più motivo di trattarlo da criminale mafioso, poiché i «gravi indizi» a suo carico erano stati smentiti durante il processo, contrariamente a quanto afferma il Governo.

192. La Commissione ritiene che i motivi addotti dagli organi giudiziari italiani fossero insufficienti, in particolare l'esistenza di rapporti familiari con la mafia.

193. La Corte osserva che il ricorrente ha subito, per tre anni (dal 19 novembre 1994 al 18 novembre 1997: paragrafi 69 e 76 supra), delle restrizioni molto gravi alla sua libertà di movimento, che si traducono, indubbiamente, in un'ingerenza nei suoi diritti garantiti dall'articolo 2 del Protocollo n. 4 (vedi le sentenze Guzzardi e/ Italia del 6 novembre 1980, serie A n. 39, p. 33, par. 92. e Raimondo sopra citata, p. 19, par. 39).



194. Tali misure si basavano sulle leggi n. 1423/56, n. 575/65, n. 327/88 e n. 55/90 (paragrafi 103-109 supra) ed erano quindi «previste dalla legge» ai sensi del terzo paragrafo dell'articolo 2. Le stesse perseguivano evidentemente gli scopi legittimi del «mantenimento dell'ordine pubblico» nonché della «prevenzione dei reati penali» (sentenza Raimondo citata, p. 19, par. 39).

195. Inoltre occorre che fossero «necessarie, in una società democratica» per perseguire detti scopi legittimi. Al riguardo, la Corte trova legittimo il fatto che delle misure di prevenzione e in particolare la sorveglianza speciale siano applicate nei confronti di individui sospettati di appartenere alla mafia anche prima della loro condanna poiché tendono ad impedire il compimento di atti criminali. Peraltro il proscioglimento eventualmente sopravvenuto non le priva necessariamente di ogni ragion d'essere: infatti, elementi concreti raccolti durante un processo, anche se insufficienti per giungere ad una condanna, possono tuttavia giustificare dei ragionevoli dubbi che l'individuo in questione possa in futuro commettere dei reati penali.

196. Orbene, nella fattispecie, la sorveglianza speciale applicata nei confronti di Labita è stata decisa il 10 maggio 1993, quando esistevano effettivamente degli indizi riguardo alla sua appartenenza alla mafia, ma è stata applicata solo dal 19 novembre 1994, ossia dopo il proscioglimento pronunciato dal tribunale di Trapani (paragrafi 63 e 69 supra). La Corte ha esaminato i motivi adottati dagli organi giudiziari competenti riguardo al rifiuto di revocare tale misura nonostante il proscioglimento, ossia la circostanza che secondo B.F. il ricorrente era legato al clan mafioso di Alcamo, come lo provava il fatto che il cognato deceduto era stato il capomafia del clan principale (decisione del tribunale di Trapani dell' 11 giugno 1996, paragrafo 72 supra) e che «il ricorrente non aveva dimostrato di aver realmente cambiato il proprio stile di vita né di essersi realmente pentito» (decisione del tribunale di Trapani del 21 ottobre 1997; paragrafo 75 supra). La Corte non comprende come mai il semplice fatto che la moglie del ricorrente sia la sorella di un capomafia, nel frattempo deceduto, possa giustificare delle misure così pesanti nei confronti del ricorrente, in assenza di un qualsiasi elemento concreto che testimoni un rischio reale che lo stesso commetta un reato. Quanto al cambiamento di vita e al pentimento, la Corte non può dimenticare che il ricorrente, che non ha alcun precedente penale, è stato prosciolto dall'accusa di appartenenza alla mafia poiché, nel corso delle indagini preliminari e durante il


processo, non è stato riscontrato alcun elemento concreto che potesse dimostrare la sua affiliazione alla mafia.

197. Infine, e senza sottovalutare la minaccia rappresentata dalla mafia, la Corte conclude che le restrizioni della libertà di movimento di Labita non potevano ritenersi «necessarie in una società democratica».

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte ha così concluso per la sussistenza della violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 4.

Ciò posto, appare evidente che con la suindicata sentenza la CEDU, in conformità a quanto affermato dal primo giudice e contrariamente all'assunto dell'appellante, ha censurato come contrario al principio di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 4 non il provvedimento che ha applicato in origine la misura di prevenzione personale e patrimoniale nei confronti del Labita, ma i provvedimenti con cui il Tribunale di Trapani ha rigettato le richieste di revoca di dette misure avanzate dal prevenuto (così in termini: *“La Corte ha esaminato i motivi adottati dagli organi giudiziari competenti riguardo al rifiuto di revocare tale misura nonostante il proscioglimento, ossia la circostanza che secondo B.F. il ricorrente era legato al clan mafioso di Alcamo, come lo provava il fatto che il cognato deceduto era stato il capomafia del clan principale (decisione del tribunale di Trapani dell' 11 giugno 1996, paragrafo 72 supra) e che «il ricorrente non aveva dimostrato di aver realmente cambiato il proprio stile di vita né di essersi realmente pentito» (decisione del tribunale di Trapani del 21 ottobre 1997; paragrafo 75 supra)”*), e ciò in quanto i motivi adottati a giustificazione dei dinieghi di revoca da parte del Tribunale di Trapani sono stati ritenuti inadeguati a giustificare la compressione in danno del Labita del diritto alla libertà di movimento riconosciuto dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo all'articolo 2 del Protocollo n. 4.

Ne consegue che il primo giudice bene ha interpretato gli effetti della suddetta pronuncia della Corte europea, laddove ha ritenuto che il contrasto con il suindicato principio della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo riguardasse soltanto i decreti emessi dal Tribunale di Trapani in data 11/6/1996 e 21/10/1997, con cui sono state rigettate le richieste di revoca della misura di prevenzione formulate dal Labita a seguito della sua assoluzione dal delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, e non il provvedimento che in origine ha disposto l'applicazione della misura di prevenzione.



Per effetto di ciò, risulta infondato l'assunto dell'appellante, secondo cui la sentenza della CEDU imporrebbe la rimozione del decreto applicativo della misura di prevenzione personale e, quindi, di quella patrimoniale "atteso il contrasto e l'inconciliabilità con il giudicato europeo".

Come già detto, infatti, ciò che risulta in contrasto con il giudicato della CEDU sono i decreti di rigetto della richiesta di revoca della misura di prevenzione pronunciati dal Tribunale di Trapani in data 11/6/1996 e 21/10/1997 e solo a questi, quindi, va applicato il principio di conformazione alla decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, affermato dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione, tra cui le sentenze Somogyi e Dorigo citate dall'appellante.

In proposito, è sufficiente evidenziare da un lato che l'obbligo di conformazione poggia sulla disposizione di cui all'46 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, che stabilisce una precisa ed univoca "obbligazione giuridica" per gli Stati contraenti di conformarsi alle sentenze definitive della Corte pronunciate nelle controversie in cui sono parti, e dall'altro che la legge n. 12 del 2006, recante "disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo", costituisce manifestazione della volontà del legislatore di adeguare l'ordinamento giuridico nazionale all'obbligo di recepire le decisioni della Corte di Strasburgo e di uniformarsi ad esse.

Va altresì osservato che, com'è noto, il suddetto obbligo di dare esecuzione alle sentenze della CEDU è da considerare di risultato, nel senso che è riservata agli Stati la scelta dei mezzi per adeguarsi ai principi in dette pronunce formulati, come ha ribadito il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa con la raccomandazione R (2000) 2, secondo cui "spetta alle competenti autorità dello Stato condannato decidere quali misure siano più appropriate per assicurare una restituito in integrum, tenendo conto dei mezzi disponibili nell'ordinamento interno".

Nel caso in esame, appare evidente che l'ordinamento interno contempla uno specifico strumento funzionale ad assicurare la "restituito in integrum" ed a eliminare così gli effetti pregiudizievoli determinati dai provvedimenti di rigetto delle richieste di revoca della misura di prevenzione pronunciati dal Tribunale di Trapani nelle date dell'11/6/1996 e del 21/10/1997, giudicati in contrasto con il suddetto principio CEDU, ed è quello costituito dalla possibilità di richiedere la revoca della misura di prevenzione, previsto in via generale dall'art.7, secondo comma legge n.1423/1956.



In altre parole, deve ritenersi che, come bene affermato dal primo giudice, la violazione accertata dalla CEDU riguarda non già il fondamentale momento genetico relativo all'affermazione dei presupposti che legittimamente hanno condotto all'applicazione nei confronti del Labita della misura di prevenzione personale, ma concerne due provvedimenti successivi all'applicazione della misura ed aventi ad oggetto le richieste di revoca formulate dal prevenuto a seguito della sua assoluzione dal reato di cui all'art.416 bis c.p., e dunque statuizioni giuridicamente prive di efficacia costitutiva rispetto alla misura di prevenzione.

Da ciò deriva in primo luogo che l'obbligo di conformazione alla sentenza della CEDU, non avendo questa avuto ad oggetto il provvedimento applicativo della misura di prevenzione nei confronti del Labita, non comporta ex se l'obbligo di revocare la misura stessa; in secondo luogo, i decreti del Tribunale di Trapani dell'11/6/1996 e del 21/10/1997, per effetto della suddetta sentenza CEDU ed in conformità a questa, non possono costituire ostacolo alla proposizione da parte del Labita di una nuova istanza di revoca con effetti ex tunc della misura di prevenzione personale e patrimoniale a suo tempo applicatagli, ancorché fondata sugli stessi presupposti delle richieste già rigettate con i suddetti decreti del Tribunale di Trapani (e quindi in deroga al principio dell'intangibilità del giudicato, sia pure subordinato alla clausola *rebus sic stantibus*, che come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità sussiste anche in materia di misure di prevenzione - v. Cass. Pen., sezione 1°, 3/12/1993, n. 4436, Labate ed altri; Id., sezione 5°, 5/11/1993, n. 3057, Oliveri; Cass., Sezioni Unite Penali, sent. 10/12/1997, n. 18, Pisco).

Ovviamente, per effetto della pronuncia della CEDU un eventuale provvedimento di diniego della revoca della misura di prevenzione applicata al Labita non potrà essere adottato sulla base degli stessi argomenti che hanno fondato i decreti di rigetto del Tribunale di Trapani in data 11/6/1996 e 21/10/1997, che la CEDU ha affermato essere in contrasto con il principio della Convenzione che riconosce la libertà di movimento.

Per completezza, va infine rilevato che né nella richiesta di revoca della misura di prevenzione della confisca presentata dal Labita in data 1/10/2007 ed oggetto del presente giudizio, né tanto meno nei motivi di appello è contenuta alcuna richiesta di revoca con effetto ex tunc della misura di prevenzione personale applicata al predetto, fondata sull'assunto dell'originaria insussistenza di indizi indicativi dell'appartenenza mafiosa del medesimo, posto che il ricorrente ha sempre sostenuto l'assunto - che si

ritiene infondato - secondo cui la rimozione del decreto applicativo della misura di prevenzione personale e, quindi, di quella patrimoniale conseguirebbe automaticamente per effetto del giudicato europeo.

Sulla base di tali considerazioni, ritiene la Corte che non sussistano le condizioni per accogliere la richiesta di revoca della misura di prevenzione patrimoniale, come sopra formulata dal prevenuto.

Pertanto, il decreto impugnato deve essere confermato.

P.Q.M.

Visto l'art.7 legge n. 1423/1956;

conferma

il decreto emesso dal Tribunale di Trapani in data 17 marzo - 22 aprile 2009 nei confronti dell'appellante LABITA Benedetto.

Così deciso in Palermo il 17 settembre 2010.


Il Consigliere est.

dott. Raffaele Manzi



Il Presidente

dott. Antonio Caputo



Depositato in cancelleria

oggi 3/11/2010

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE CZ
D. Sc. L. 1423/1956



Copia conforme all'originale

Palermo, - 4 NOV 2010

IL CANCELLIERE

